COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MOLINAROLI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1488

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MOLINAROLI: Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, su ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (2993) 1488

PRESIDENTE 1488, 1489, 1490, 1491
MOLINAROLI, *Relatore* . . . 1488, 1489, 1491
SAILIS 1488
NUMEROSO 1489, 1491
TURCHI 1489, 1490
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1490, 1491
CARIGNANI 1491

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (3156) . . 1492

PRESIDENTE 1492
MOLINAROLI, *Relatore* 1492
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1492

Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza. (3140) 1492

PRESIDENTE 1492, 1493, 1494
DE MICHELE, *Relatore* 1493
AUDISIO 1493
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1493, 1494

Estensione agli ufficiali, sottufficiali, e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1472. (3141) 1494

PRESIDENTE 1494, 1495
DE MICHELE, *Relatore* 1494
AUDISIO 1494
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1495

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1495

La seduta comincia alle 9,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Alicata.

Discussione della proposta di legge del deputato Molinaroli: Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato. (2993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Molinaroli: « Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato ».

Il relatore e proponente, onorevole Molinaroli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Come proponente del provvedimento, ben poco ho da aggiungere alla relazione scritta che accompagna la proposta di legge.

I motivi che mi hanno indotto a presentare la proposta di legge sono da ricercare nel desiderio di chiarire alcuni punti della legge 5 giugno 1951, n. 376, riguardante i ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato i quali, essendosi prestati a differenti e contrastanti interpretazioni da parte di alcuni organi amministrativi e di controllo, hanno reso inoperante quella legge, che pure fu oggetto di tante discussioni e di lunghi studi. Purtroppo, non si è riusciti, o non si è voluto capire lo spirito informatore di quella legge, talché le norme esplicative riguardanti i cosiddetti « trentanovisti » che nel periodo fra il 1939 e l'entrata in vigore della legge stessa erano passati in ruolo, furono interpretate nel modo più ristretto possibile ed i vantaggi che il Parlamento aveva voluto dare a quella categoria furono ridotti a nulla. Malgrado gli interventi vari e in sede parlamentare e anche presso gli organi del Governo, perché la interpretazione della legge fosse aderente al testo ed allo spirito della stessa, non si è mai riusciti a nulla: tant'è che ancora oggi presso la Corte dei conti sono giacenti molti decreti che attendono di essere perfezionati.

Le norme che hanno dato luogo alle lamentate interpretazioni sono quelle di cui all'articolo 13 della citata legge 5 giugno 1951. Con detto articolo si intendeva, da parte del Parlamento, sanare la situazione di quegli impiegati che, dopo aver ottenuta la stabilizzazione della loro posizione di avventizi per essersi trovati in servizio alla data del 23 marzo 1939, avevano nel frattempo, cioè prima dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, vinto un concorso e pertanto erano passati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato.

Per raggiungere tale fine, venne stabilito che i « trentanovisti » non di ruolo fossero inquadrati nei ruoli speciali transitori, attribuendo loro una anzianità di 4 anni alla data del 1° maggio 1948; per i « trentanovisti » già entrati in ruolo a seguito di concorso successivo al 23 marzo 1939, la predetta anzianità al 1° maggio 1948 veniva attribuita nelle seguenti misure: 5 anni per il gruppo *A*, 7 anni per il gruppo *B* e 9 anni per il gruppo *C*. Poiché la legge n. 868 del 1° dicembre 1949 consentiva alcune promozioni per merito anziché per esami a coloro che entro il 31 dicembre 1951 avessero maturato l'anzianità minima necessaria, e poiché tale anzianità è di 8 anni per il gruppo *A*, 9 per il gruppo *B* e 12 per il gruppo C, ne deriva che nessuno dei « trentanovisti » non di ruolo poteva godere del beneficio anzidetto, mentre i « trentanovisti » di ruolo, in base all'anzianità prevista dall'articolo 13, potevano benissimo essere promossi senza esami. E questo era, infatti, l'intendimento del Parlamento. Forse si è incorsi nell'errore, da parte degli organi dell'Amministrazione, per il fatto che nella legge 5 giugno 1951 non è stato fatto un esplicito riferimento alla legge del 1° dicembre 1949, n. 868, ma c'è da obiettare che il riferimento era ovvio, anche perché tutta la discussione della legge era chiaramente informata proprio al principio di ammettere codesti « trentanovisti » ai benefici di quella legge, che peraltro era ancora operante.

Per chiarire meglio l'intendimento della legge n. 376 del 5 giugno 1951 ho ritenuto doveroso presentare la proposta di legge in esame ed ho chiuso la mia relazione scritta con le seguenti parole: « Con questo ultimo atto di questo non piccolo dramma voi darete la sensazione documentata e valida che il Parlamento sovrano è pur sempre, nel rispetto della maestà della legge, la miglior salvaguardia contro chiunque del diritto del cittadino ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Sono favorevole alla proposta di legge per le ragioni addotte dal relatore. Desidererei soltanto sapere se l'articolo 4 della proposta stessa non contenga, per avventura,

qualche novità in relazione a quella che era l'impostazione generale della legge fondamentale. A me pare che quando si intende prescindere dal titolo di studio ci si trovi dinanzi ad una novità. La questione del titolo di studio è molto seria; e mi sembra che fino a quando non sarà intervenuta la riforma burocratica sia necessario camminare sui binari dell'attuale stato economico e giuridico degli impiegati.

NUMEROSO. Anch'io sono favorevole alla proposta di legge, per le ragioni addotte dal relatore.

In questa sede vorrei far notare che vi sono altri casi del genere che non si riesce a risolvere, in quanto la Corte dei conti ed alcuni organi amministrativi non vogliono riconoscere la qualifica di avventizio ad appartenenti a determinate categorie.

Intendo qui alludere alla situazione di alcuni dipendenti del Ministero delle finanze, e precisamente dei messi notificatori e di alcuni impiegati straordinari addetti alle commissioni distrettuali delle imposte. Costoro sono dal Ministero considerati avventizi ai sensi della legge del 1948, mentre la Corte dei conti è di avviso contrario, perché interpreta in modo restrittivo l'articolo 1 della legge del 1951. È questa una categoria che comprende solo 200 unità. L'allora ministro Petrilli, con una sua lettera in data 23 giugno 1951, dopo aver lungamente discusso la questione, concluse ritenendo che tali impiegati dovessero rientrare nella formula generica contenuta nell'articolo 1 della legge del 1951. Ciononostante, almeno fino ad ora, la Corte dei conti non ha voluto registrare i decreti per l'inquadramento di questo personale nei ruoli transitori.

Di fronte alle resistenze della Corte dei conti, io vorrei pregare il Governo, il relatore e la Commissione di introdurre in questa proposta di legge un articolo aggiuntivo che risolva questa questione che da tanto tempo si dibatte presso il Ministero delle finanze, nell'interesse di una categoria, il cui buon diritto fu riconosciuto dall'allora ministro Petrilli.

TURCHI. Non ho obiezioni da fare alla proposta di legge in discussione, perché essa tende a rendere applicabile una legge già da noi approvata.

Vorrei però chiedere al relatore se non ritenga opportuno abbinare la discussione di essa a quella della proposta di legge Lepore, già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, che, a giudicare dal titolo, dovrebbe disciplinare la stessa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MOLINAROLI, *Relatore*. All'onorevole Sailis, il cui rilievo è significativo ed a me piace che sia stato fatto, desidero far presente che non si tratta di un'abolizione del titolo di studio. La disposizione dell'articolo 4 potrebbe anche essere pleonastica, perché essa si rifà alla legge fondamentale, senza nulla innovare; tuttavia io ho voluto riportarla in un articolo apposito, visto che, attraverso le varie interpretazioni, si è arrivati perfino a misconoscere la legge fondamentale stessa.

Per quanto riguarda la proposta Numeroso, mi corre l'obbligo di far subito osservare che la mia proposta di legge era in origine partita con l'intendimento di essere una proposta integrativa della legge n. 376, per colmare qualche lacuna che quella legge ha lasciato. Tuttavia, considerato il caos regnante nelle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda gli organici, ho dovuto convenire che se mi fossi voluto addentrare nelle diverse situazioni delle singole amministrazioni non sarei tanto facilmente venuto a capo di qualcosa. Convinto di ciò ed anche per la necessità di arrivare a chiarire al più presto il problema di cui principalmente intendevo occuparmi, mi son dovuto limitare a raggiungere lo scopo di dare un'interpretazione alla citata legge del 1951. L'onorevole Numeroso sappia che non esiste soltanto il caso da lui denunciato: purtroppo, ce ne sono parecchi altri. Ne conseguirebbe, quindi, che l'approvazione della sua proposta non risolverebbe che una minima parte del problema, lasciando insoluto tutto il resto. Per questo motivo, e per non trasformare la sostanza interpretativa del provvedimento in una norma integrativa, vorrei pregare l'onorevole Numeroso di ritirare la sua proposta, il cui merito tuttavia io non disconosco.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Turchi, debbo dire che la coincidenza non mi era sfuggita. Anzi, aggiungo che quella che ora è la proposta Lepore ha avuto origine da una proposta del senatore Varriale che finì nel nulla, pur essendo stata oggetto di lunghi accordi preventivi. La proposta del senatore Lepore ha senza dubbio affinità di materia con la mia, però si preoccupa di un altro aspetto del problema, molto più vasto e comunque integrativo della legge fondamentale. Se noi volessimo abbinare le due proposte, dovremmo ristudiare il problema dei riflessi dei ruoli transitori nel campo dell'organizzazione amministrativa dello Stato

in generale. D'altra parte, anche una sola variante al testo del provvedimento da me proposto cambierebbe tutta la sostanza di esso che, come ho detto, vuole essere semplicemente interpretativo. Io conosco la proposta Lepore e sono anche favorevole ad essa: è probabile che sarò io il relatore della proposta stessa, e pertanto posso fin d'ora dare assicurazione all'onorevole Turchi che in tal caso essa sarà esaminata con la massima cura e sollecitudine.

TURCHI. In considerazione della buona disposizione manifestata dall'onorevole Molinaroli, non propongo l'abbinamento della discussione delle due proposte.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Debbo anzitutto ringraziare l'onorevole Molinaroli per la sua proposta, perché così ha completato la sua benemerita opera iniziata allorquando fu nominato relatore della legge n. 376, la cui applicazione ha portato a dei contrasti fra alcuni Ministeri e la Corte dei conti perché in alcune formule il Parlamento non era stato abbastanza chiaro. L'odierna proposta Molinaroli ha esclusivo significato interpretativo e tende a spiegare le norme che sono state oggetto di controversia. Ed è proprio per questa ragione che anch'io ritengo non si debba introdurre in questo provvedimento tutto ciò che possa essere integrazione della legge n. 376. Quando esamineremo la proposta di legge del senatore Lepore, si potranno discutere tutte le proposte integrative della legge generale. Per ora ritengo che sia opportuno procedere su due binari diversi. D'altra parte, l'odierno provvedimento già apporterà un grande beneficio alle categorie interessate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il comma 7° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va inteso nel senso che le promozioni ivi previste in soprannumero sono conferibili, nella proporzione precisata, sia agli impiegati del comma 1°, sia agli impiegati del comma 6°, fermo peraltro che gl'impiegati del comma 1° concorrono alla promozione col beneficio dell'anzianità computabile, ai soli fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, mentre gli impiegati di cui al comma 6° possono far valere la propria anzianità speciale anche ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Ai fini previsti dal comma precedente, non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità di ruolo ordinario e di ruolo transitorio congiunto con l'anzianità speciale, attribuita a norma dei commi 1° e 6° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La proporziones tabilita dall'articolo 13, 7° comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è costituita dai termini: R : P = T : X.

R rappresenta il numero degli impiegati del ruolo organico appartenenti al grado immediatamente inferiore a quello da conferire per promozione. In questo primo termine non vanno compresi gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 aventi diritto al beneficio di cui al comma 1° o al comma 6° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

P rappresenta:

1°) quando si tratti di applicare la legge 1° dicembre 1949, n. 868, il numero dei posti vacanti nel grado in cui debbano effettuarsi le promozioni;

2°) quando si tratti degli esami per le promozioni ai gradi VIII del gruppo *A* e IX del gruppo *B*, il numero dei posti messi a concorso;

3°) quando si tratti di promozioni al grado XI del gruppo *C*, il numero dei posti messi a concorso per esami o il numero dei posti riservati alle promozioni per anzianità congiunta al merito.

Agli effetti della legge 1° dicembre 1949, n. 868, si intendono vacanti e pienamente disponibili i posti resisi tali al 31 dicembre 1950 e ancora non assegnati al 24 giugno 1951, esclusa qualsiasi riduzione nel loro numero per eventuali riserve di accantonamento non ancora attuate alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376.

T rappresenta:

1°) quando si tratti di promozioni da conferire in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 868, il numero degli impiegati beneficiari dell'anzianità di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

2°) quando si tratti di promozioni per esame ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* o di promozione per esame, ovvero per anzianità congiunta al merito, al grado XI di gruppo *C*, il numero degli impiegati dei ruoli speciali transitori di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376

e degli impiegati di qualunque grado inferiore di cui al comma 6° successivo.

In quest'ultimo caso concorrono a formare il numero anche quegli impiegati di cui al 6° comma della legge 5 giugno 1951, n. 376 i quali non abbiano goduto i benefici della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

X rappresenta: il numero dei posti di grado 8° del gruppo *A*, 9° del gruppo *B*, 11° del gruppo *C* da conferire in soprannumero agli impiegati di cui al precedente termine *T*».

MOLINAROLI, *Relatore*. Debbo fare una osservazione al secondo comma di quest'articolo, e precisamente al secondo periodo, che spiega il primo termine del rapporto di cui al settimo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Io propongo di sopprimere le parole « non di ruolo » contenute in quel periodo, perché potrebbe dar luogo ad errate interpretazioni della disposizione stessa, a causa dei passaggi in ruolo che sono avvenuti fra il 1939 e il 1951, mentre una precisazione è data successivamente, precisazione che non può dar luogo ad equivoci.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetto l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, soppressivo al secondo comma dell'articolo delle parole: « non di ruolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Nei confronti del personale di cui la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso da quello indicato per i varî gruppi nel 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, detto comma si applica con riferimento al grado previsto dai suddetti ordinamenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo *C* in applicazione dell'articolo 13, comma 3°, della legge 5 giugno 1951, n. 376, si può prescindere dal possesso del titolo di studio ».

CARIGNANI. Quest'articolo parla di personale statale. Vi è compreso anche il personale degli enti locali?

MOLINAROLI, *Relatore*. No; il personale degli enti locali è tutt'altra cosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 del quale ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Vi è ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Numeroso, del seguente tenore:

« Ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori di cui alla legge 5 giugno 1951, n. 376, è riconosciuta la qualifica di avventizio al personale di segreterie e di servizio delle commissioni distrettuali e provinciali delle imposte, nominato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, nonché ai messi speciali degli uffici distrettuali delle imposte dirette, nominato ai sensi dell'articolo 89, secondo comma, del regolamento per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 11 luglio 1907, n. 560 ».

NUMEROSO. Poiché esiste una proposta di legge del senatore Lepore, che io ignoravo, nella quale possono rientrare tutti i casi del genere da me riferito, non insisto nell'articolo aggiuntivo, a meno che l'onorevole Sottosegretario non si dichiari ad esso favorevole.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non posso accettare l'emendamento Numeroso e per le considerazioni già note e perché dovrei, comunque, sentire il parere del Ministro delle finanze.

MOLINAROLI, *Relatore*. Prima di passare alla votazione del disegno di legge, vorrei far presente che occorre apportare al testo del provvedimento alcune variazioni di carattere puramente formale, a cui si potrebbe provvedere in sede di coordinamento. Chiedo perciò alla Commissione di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta del relatore di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (3156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. La sostanza del provvedimento è chiara. In seguito ad una riduzione, effettuata con decreto legislativo del 1948, del numero dei funzionari di pubblica sicurezza dei gradi V e VI, l'Amministrazione ha dovuto constatare che con l'attuale organico di quei gradi non è in grado di assolvere a tutte le funzioni che sono ad essa devolute. I gradi V e VI corrispondono alle cariche, rispettivamente, di questore ed ispettore generale, e di vicequestore. Di questi gradi si richiede un aumento nelle misure rispettive di 8 e 10. Gli attuali questori ed ispettori generali sono 110: per rendersi conto della effettiva esiguità del loro numero, basti considerare che il numero delle provincie è 91: ne consegue che i rimanenti non possono essere affatto sufficienti a far fronte alle altre varie esigenze che richiedono un funzionario di quel grado.

Poiché la variazione è minima, e poiché non si tratta di un aumento dell'organico, in quanto c'è compensazione con analoga riduzione nei gradi inferiori, ritengo che il provvedimento possa essere approvato dalla nostra Commissione.

Per la maggiore spesa, comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poco ho da aggiungere a quanto ha detto il relatore. Dirò che con questo provvedimento sarà anche facilitata la carriera a migliaia di funzionari che, per l'esiguità dei posti nei gradi più alti, trovano difficile sbocco alla loro carriera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo *A*) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, è sostituito dal seguente:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IV	Ispettori generali capi . . .	4
V	Questori ed ispettori generali	110
VI	Vicequestori	110
VII	Commissari capi	282
VIII	Commissari	410
IX	Commissari aggiunti . . .	490
X e XI	Vicecommissari e vicecommissari aggiunti	505

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti in soprannumero autorizzati con l'articolo 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Tali rimanenze continueranno ad essere assorbite con il terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante diminuzione per eguale somma del capitolo 54 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci degli esercizi futuri.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte, guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza. (3140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza »

Il relatore, onorevole De Michele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MICHELE, *Relatore*. Questo disegno di legge si riferisce a quei sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza i quali, richiamati o trattenuti in servizio per effetto della legge 1° settembre 1940, n. 1373, furono successivamente collocati in congedo senza essere riusciti a raggiungere l'anzianità necessaria per ottenere il trattamento di quiescenza. Il provvedimento tende a concedere a costoro una indennità *una tantum*. Poiché analogo provvedimento è stato adottato per il personale dell'Arma dei carabinieri, è evidente l'esigenza equitativa che ne ispira l'adozione. Pertanto ne propongo l'approvazione. La spesa trova copertura in parte nello stanziamento del capitolo 54 del bilancio dell'anno in corso del Ministero dell'interno e in parte, per gli anni successivi, negli stanziamenti dei capitoli corrispondenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi corpi di polizia trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o a trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile dell'indennità speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive lire 132.000.000, si farà fronte, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione dell'importo di lire 60.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Per la quota residua, a carico degli esercizi successivi, si farà fronte con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello suindicato.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

AUDISIO. Dichiaro subito che non ho nulla da opporre alla approvazione di questo provvedimento, se non la considerazione, di carattere generale, che questi disegni di legge sono presentati alla vigilia delle elezioni, quando potevano benissimo essere discussi cinque o sei mesi prima.

Comunque, vi è un'osservazione di merito che non posso non fare. Essa riguarda il modo con cui si fa fronte all'onere derivante dal provvedimento in esame.

Perché i fondi debbono essere prelevati al capitolo 54? Non vi erano altri capitoli? Badate che si tratta di ben 60 milioni, non di una cifra indifferente! Io ricordo che quando si discusse del bilancio dell'interno feci delle osservazioni su alcuni capitoli, e mi si rispose che gli stanziamenti venivano fatti sulla base di logiche previsioni e che pertanto non era possibile derogare neanche di una lira dalle somme fissate. Oggi vedo che si può derogare anche di sessanta milioni. E naturalmente, come sempre in occasione di variazioni di bilancio, si va ad intaccare i diritti del più povero! Io non pretendo che voi provvediate al nuovo onere con i fondi del servizio segreto...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non abbiamo niente di segreto!

AUDISIO. ...ma ci sono disponibili altre voci di bilancio. Voi non avete voluto mai dare ascolto alle nostre osservazioni, anche se di carattere tecnico. Ma poi vi date la zappa sui piedi, perché quando affermate di potere stornare 60 milioni dallo stanziamento di un capitolo, vuol dire che quel bilancio non è più di previsione.

C'è poi un'osservazione di carattere sociale. Infatti, se questa è un'indennità di vestiario, è evidente che, riducendo lo stanziamento, voi dovete ridurre anche il tenore di vita degli agenti. E se vi proponessi di pren-

dere i fondi dal capitolo 51, per esempio? Secondo me, il capitolo 51 potrebbe benissimo essere ridotto di 60 milioni, perché esso è destinato a « compensi per lavori straordinari eventuali »! Io penso che potrebbe anche non esservi bisogno di lavori straordinari. Comunque, io credo che non dovreste ridurre proprio lo stanziamento di un capitolo che interessa i gradi inferiori. Ma a voi questa sensibilità sfugge!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La spesa supera i 60 milioni, ma si ritiene di poterla far gravare in parte anche sugli esercizi futuri. Per ora si presume che siano sufficienti 60 milioni.

Per quanto riguarda il capitolo cui la spesa deve essere imputata, chiunque sia amministratore sa che una somma si preleva su un capitolo dove si presume una spesa minore del previsto. Ora, poiché siamo quasi alla fine dell'esercizio, è stato facile desumere quale capitolo del bilancio presentasse una certa disponibilità. E il capitolo 54, con il suo stanziamento di un miliardo e 200 milioni, è di tale entità che ci ha consentito di fare questo storno, senza che con ciò il Governo fosse obbligato a ridurre l'indennità di vestiario. Il Governo sa che questi 60 milioni avanzano abbondantemente da quel capitolo e perciò non vi è stato motivo di ricorrere ad altri capitoli. Non c'è affatto l'intendimento di ridurre le provvidenze a favore del personale interessato al capitolo 54. Del resto, tutto si può dire della polizia, ma si deve dare atto che quel personale veste bene e si presenta bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MOLINAROLI

Discussione del disegno di legge: Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472. (3141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, la discussione del disegno di legge: « Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ».

Il relatore, onorevole De Michele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MICHELE, *Relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, estendeva agli ufficiali già in servizio permanente ed ai sottufficiali già in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio perché invalidi o mutilati della guerra 1940-45, il trattamento speciale già previsto per gli ufficiali e sottufficiali allontanati per sfollamento dalle stesse Forze armate. Il provvedimento che oggi esaminiamo vuole estendere le medesime disposizioni agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali siano cessati dal servizio per invalidità o mutilazioni di guerra.

La relazione ministeriale ci assicura che il provvedimento ha un'estensione molto limitata, perché gli interessati sono molto pochi.

Poiché la stessa relazione fa riferimento ad analogo provvedimento disposto per il Corpo delle guardie di finanza, vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se non sia il caso di adottare analogo provvedimento anche per l'Arma dei carabinieri.

Per il resto, ritengo che il provvedimento sia meritevole della nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AUDISIO. Debbo anzitutto rilevare che parlare di spesa di lieve entità senza dare indicazioni di cifre mi sembra troppo vago, e comunque fuori del normale.

Comunque, l'osservazione fondamentale che io intendo fare sul complesso del disegno di legge è di ben altra natura. È di natura politica. Ma appunto per questo desidero anche precisare subito che noi non possiamo essere contrari al provvedimento.

Voi avete fatto qualcosa per gli appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza fino a quando lo avete ritenuto utile; poi li avete abbandonati. Voi avete fatto qualcosa anche per coloro che in un modo o nell'altro avevano combattuto contro di noi. Però non vi siete mai preoccupati di un'altra categoria che pure tanto ha sofferto nella guerra di liberazione ritornando mutilata o inabile, quando non vi abbia lasciato la vita. Per cinque anni noi abbiamo avuto iniziative a loro favore, ma voi le avete sempre insabbiate. Mai una ne avete voluta accogliere. E ci sono almeno venti nostre proposte! Adesso che vi fa comodo, prendete voi questa iniziativa a favore delle guardie di pubblica sicurezza e ci fate discutere il provvedimento con carattere di urgenza. E tutto quello che finora non avete voluto fare? E quei famosi duecento milioni, per i quali anche il Consiglio di Stato vi disse

che era stata una cosa ignobile? Perché non fate una legge? Basta un articolo unico in cui sia detto che la razione viveri compete a tutti coloro che erano in servizio al 25 aprile 1945. Ma già, voi fate le cose soltanto quando vi fa comodo. Adesso, per esempio, che siamo alla vigilia delle elezioni! Ed io per questo fatto protesto formalmente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda la mancata indicazione della spesa, posso anche, se volete, portarvi in altra seduta i dati relativi alle nostre previsioni. Ma sarebbe necessario rinviare la discussione. Comunque, posso assicurarvi che la spesa rientra nel normale stanziamento del capitolo 46 del bilancio.

Per quanto riguarda i partigiani, è noto che anche ad essi è corrisposta la pensione di invalidità o di mutilazione. Per il resto, io personalmente, ho sempre fatto tutto quel che ho potuto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e nell'articolo 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai quali siano estese le disposizioni previste nell'articolo 1 della presente legge che siano in possesso dell'idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

MOLINAROLI: « Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitorie nelle Amministrazioni dello Stato » (2993):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

« Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (3156):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

« Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in

congedo senza diritto a trattamento di quiescenza » (3140):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

« Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (3141):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Assennato, Audisio, Basile, Bertinelli, Bima, Bottonelli, Conci Elisabetta, Corbi, De Michele, Donatini, Gullo, La Rocca, Lombardi Colini Pia, Longhena, Martuscelli, Molinaroli, Numeroso, Poletto, Quintieri, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Saragat, Tozzi Condivi, Turchi.

È in congedo:

Alicata.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI